

1. Introduzione

- 1.1 Il presente accordo si applica esclusivamente alla raccolta e al trasporto di rifiuti in conformità con il quadro normativo vigente in materia.
- 1.2 In deroga alle disposizioni dell'ADR, il trasporto di rifiuti che sono merci pericolose o che contengono merci pericolose è consentito alle condizioni di cui alle sezioni da 2 a 7 che seguono.
- 1.3 Il presente accordo non si applica al trasporto di rifiuti di
 - a) Classe 1,
 - b) Classe 7,
 - c) Classi 4.1 e 5.2, se è necessario il controllo della temperatura (codice di classificazione SR2, PM2 o P2) e
 - d) Microrganismi e organismi geneticamente modificati di cui al n. ONU 3245
 - e) Celle o batterie al litio o al sodio danneggiate o difettose (n. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552) secondo la disposizione speciale 376 ADR.
- 1.4
 - a) Per il trasporto di rifiuti della Classe 2 che devono essere contrassegnati come tossici con l'etichetta 2.3 o 6.1, si applica solo il punto 2.1.2 del presente accordo.
 - b) Per il trasporto di rifiuti della classe 6.2 si applicano esclusivamente i punti 4.4 e 6.6 del presente accordo.

2 Classificazione

2.1 Assegnazione semplificata

- 2.1.1 L'assegnazione secondo il punto 2.1.3.5.5 dell'ADR può essere applicata anche ai

- a) UN 1950 rifiuti aerosol e
 - b) alla classificazione come sostanza liquida, se non è possibile escludere lo sviluppo di una fase liquida.

- 2.1.2 I gas compressi che non possono essere chiaramente classificati possono essere assegnati alla voce UN 1953 Gas compresso, tossico, infiammabile, n.o.s. per il trasporto verso il luogo in cui possono essere identificati, quando sono contenuti in recipienti a pressione destinati allo smaltimento o al riciclaggio ma che non presentano difetti o danni evidenti.

2.2 Miscela accidentale con altri materiali

Se, secondo l'ADR, i rifiuti sono assegnati a un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR, non è necessario tenere conto di una miscelazione accidentale di rifiuti con una classificazione diversa, purché dal materiale miscelato non siano prevedibili reazioni pericolose né un impatto significativo sul grado di pericolo del carico totale.

Ciò non si applica ai rifiuti e alle miscele assegnati al gruppo di imballaggio I.

3 Imballaggio

Gli imballaggi possono essere utilizzati con la seguente deroga alle disposizioni dell'ADR, purché le loro condizioni e il loro contenuto, nonché le modalità di trasporto, non compromettano il rispetto delle disposizioni di protezione per gli imballaggi di cui alla sezione

4.1.1 dell'ADR

- 3.1 Gli imballaggi possono presentare ammaccature, deformazioni e contaminazioni.

- 3.2 Per i rifiuti dei gruppi di imballaggio II e III possono essere utilizzati i seguenti imballaggi:
- a) imballaggi collaudati che hanno superato il loro periodo di utilizzo consentito,
 - b) imballaggi che non sono stati testati e
 - c) contenitori mobili per rifiuti conformi alle norme EN 840-1 a 840-4 solo per rifiuti solidi o come imballaggio esterno in deroga al punto 4.1.1.5.3 b) (i), (ii) e (vi) dell'ADR

Le lettere b) e c) non si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle seguenti classi e codici di classificazione:

Classe 3, ad eccezione dei numeri ONU 1090, 1133, 1170, 1193, 1203, 1228, 1263, 1268, 1274, 1294, 1307, 1866, 1986, 1988, 1992, 1993, 2478, 2733, 2924, 2985, 3021, 3248, 3273, 3274, 3286, 3469

Classe 4.1 FO, FT, FC, SR1, PM1

Classe 4.2 SW1, SO, ST1 a 4, SC1 a 4

Classe 4.3

Classe 5.1 OF, OS, OW, OT1, OT2, OC1, OC2, OTC

Classe 5.2 P1

Classe 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW

Classe 8, ad eccezione dei numeri ONU 1719, 1759, 1760, 1789, 1791, 1824, 1832, 2683, 2734, 2735, 2789, 2796, 2920, 2921, 2922, 2923, 2986, 3084, 3093, 3094, 3095, 3096, 3244, 3260, 3264, 3265, 3266, 3301, 3470, 3471

Classe 9 M1.

Le lettere da a) a c) non si applicano ai rifiuti del gruppo di imballaggio II delle classi 3 e 4.1 con codice di classificazione D o DT.

- 3.3 Gli imballaggi conformi alle istruzioni di imballaggio P207b) PP87 ADR possono essere chiusi con una pellicola o una rete di plastica a maglie strette che impedisca qualsiasi perdita di rifiuti aerosol UN 1950 in condizioni normali di trasporto. La pellicola può essere forata per consentire la ventilazione necessaria.

4 Trasporto di determinati rifiuti

- 4.1 *Macchinari o attrezzature che contengono merci pericolose al loro interno o nelle loro apparecchiature operative*

Il trasporto di macchinari o attrezzature che contengono merci pericolose al loro interno o nelle loro attrezzature operative e che sono quindi assegnati ai numeri ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548, è esente dalle disposizioni dell'ADR a condizione che siano state adottate misure per impedire qualsiasi perdita del contenuto in condizioni normali di trasporto.

- 4.2 *Medicinali*

La disposizione speciale 601 dell'ADR si applica anche se i prodotti farmaceutici (medicinali) non sono più imballati in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione, o non sono più destinati al consumo.

- 4.3 *Estintori*

La disposizione speciale 594 dell'ADR si applica anche al trasporto di estintori con numero ONU 1044 se gli estintori sono trasportati

In imballaggi esterni rigidi e resistenti (casce a griglia, casce pallet, ecc.) o

- fissati su un pallet

in modo tale da impedire lo scarico accidentale in condizioni normali di trasporto.

4.4 Dispositivi o apparecchiature mediche

I dispositivi o le attrezzature mediche che devono essere assegnati al n. ONU 3291 secondo il punto 2.2.62.1.11.2 dell'ADR possono essere trasportati per il riciclaggio in conformità con i requisiti del punto 2.2.62.1.5.9 dell'ADR.

5 Marcatura dei colli

Si applicano le disposizioni del punto 5.2 dell'ADR relative alla marcatura dei colli, con le seguenti deroghe:

- 5.1 Le etichette possono essere apposte sull'imballaggio come prescritto al punto 5.2.2.1.6 dell'ADR, ultima frase, anche nei casi in cui non siano soddisfatti i requisiti specificati nella disposizione citata.
- 5.2 Non è richiesto il contrassegno di sostanza pericolosa per l'ambiente.
- 5.3 Gli imballaggi non devono recare marchi ed etichette conformi all'ultima versione dell'ADR in vigore se recano quelli previsti dalle versioni precedenti dell'ADR.
- 5.4 I colli contenuti in imballaggi esterni conformi al punto 5.1.2 dell'ADR non devono essere contrassegnati secondo la disposizione speciale 377 dell'ADR se gli imballaggi esterni sono contrassegnati con le indicazioni appropriate.

6 Informazioni nel documento di trasporto delle merci pericolose

Le disposizioni del punto 5.4.1 dell'ADR relative alle informazioni contenute nel documento di trasporto si applicano con le seguenti deroghe:

- 6.1 Non è richiesta la denominazione tecnica integrata di cui al punto 5.4.1.1.1, lettera b), dell'ADR.
- 6.2 Per i colli conformi al punto 3.2 c), è possibile utilizzare per la descrizione un termine sufficiente per l'identificazione ma diverso dalla tipologia ADR, in conformità al punto 5.4.1.1.1 e) ADR.
- 6.3 Per gli imballaggi vuoti non puliti conformi al punto 5.4.1.1.6.2.1 dell'ADR, l'indicazione «IMBALLAGGIO VUOTO» comprende anche gli IBC o gli imballaggi di grandi dimensioni e tutti gli imballaggi ammessi dal presente accordo. I recipienti a pressione vuoti per gas con una capacità non superiore a 1000 litri devono essere indicati come «RICIPIENTE VUOTO».
- 6.4 L'iscrizione aggiuntiva "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE" secondo 5.4.1.1.18 L'ADR non è richiesto.
- 6.5 Quando si applica la semplificazione dell'imballaggio in conformità al punto 3.2 del presente accordo, la dichiarazione aggiuntiva di cui al punto 5.4.1.1.3.3 dell'ADR deve recitare «Classificazione in conformità al punto 4.1.1.5.3 dell'ADR».
- 6.6 In deroga al punto 5.4.1.2.4 dell'ADR, quando si trasportano colli con numero ONU 3291, è possibile omettere l'indicazione del nome e del numero di telefono di una persona responsabile.
- 6.7 Nel documento di trasporto deve essere inserita la seguente dicitura aggiuntiva: "Trasporto concordato ai sensi del punto 1.5.1 dell'ADR (M368)".

7 Altre disposizioni

- 7.1 La massa lorda totale delle merci pericolose secondo il punto 3.4.12 dell'ADR può essere stimata, salvo diversa indicazione del vettore.
- 7.2 Si applicano tutte le altre disposizioni pertinenti dell'ADR.

8 Ambito di applicazione

Il presente accordo è valido per il trasporto nei territori delle parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente accordo a partire dalla data della loro firma, ma al più presto dal 21 settembre 2025 fino al 20 settembre 2030. Se revocato prima di tale data da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla data sopra indicata solo per il trasporto nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente Accordo che non lo hanno revocato.

Vienna, 10 settembre 2025

Autorità competente per l'ADR nella
Repubblica d'Austria:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'O' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Othmar Krammer